



N° PAP-01291-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 02/12/2025 al 17/12/2025

L'incaricato della pubblicazione
GUGLIELMO FRIZZI

Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 156/2025 del 02/12/2025

OGGETTO: TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160. CONFERMA TARIFFE ANNO 2026 E PROROGA DEL PAGAMENTO AL 30/04/2026.

Il giorno 02/12/2025 alle ore 14:10, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, sono presenti

GIULIO GERLI
OLIMPIA FERRARA
LUIGI GATTI
LUIGI REGA
ROSA REGA

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 5 Assenti: 0

Assiste: GIOVANNI MAZZA - Segretario Comunale

Presiede: GIULIO GERLI - Sindaco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto.

Visto il Decreto Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. T.U.E.L.;

Esito: Approvata con immediata esecutività

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Giulio Gerli:

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160. CONFERMA TARIFFE ANNO 2026 E PROROGA DEL PAGAMENTO AL 30/04/2026.

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";
- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e, altresì, al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.12.2020 con la quale è stato approvato il regolamento comunale sul nuovo Canone Patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria;

Richiamati gli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento comunale sul nuovo Canone Patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria, nei quali è disciplinata la possibilità di utilizzo di coefficienti di adeguamento in aumento o diminuzione delle tariffe standard stabilite dalla normativa di riferimento, proprio al fine di assicurare un gettito pari a quello che era in precedenza conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dalla nuova entrata di cui si discute;

Ritenuto, in adempimento della disciplina normativa e regolamentare soprarichiamata, di confermare per l'anno 2026 le tariffe e coefficienti del canone unico patrimoniale come riportati nei prospetti di cui agli **allegati A e B**, già approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 06.12.2024, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati, inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 160/2019;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per quel che concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto,

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente trascritta;
1. **Di confermare** per l'anno 2026 il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori di cui agli **allegati A e B** parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di prorogare** al 30.04.2026 il versamento del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria per l'annualità 2026;
3. **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Patrimonio per ogni dovuto atto consequenziale ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale della presente

4. **Di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, con voti unanimi, resi dai partecipanti in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Documento di consultazione

ALLEGATO A

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – ART. 1, CO. 819, LETT A9 – LEGGE N. 160/2019

Occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.		
Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare Euro 30,00 per metro quadro.		
Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare Euro 0,60 per metro quadro.		
a. OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE		
Descrizione	Unità di misura	Tariffa
Occupazione ordinaria di suolo pubblico (Gazebo, passi carrabili, stand, cartello su palo, dehors)	mq	27,00
Occupazione per attività edilizia annuale	mq	2,10
Occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (canone annuo minimo non inferiore ad Euro 800)	nr. utenze effettive	1,50
b. OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE		
Le presenti tariffe sono intese a giornata di occupazione e sono ridotte del 50% se l'occupazione è effettuata da:		
<ul style="list-style-type: none"> - comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; - manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza. 		
Descrizione	Unità di misura	Tariffa
Occupazione ordinaria di suolo pubblico (in occasione di eventi privati – Buffet, Matrimoni, Battesimi, ecc.. – non è possibile prevedere un'occupazione inferiore a 30 mq)	mq	2,10
Occupazione di suolo pubblico per cantieri e lavori edili	mq	1,10 fino a gg 15
		0,60 oltre gg 15
Spettacoli viaggianti e circensi	mq	0,50 fino a 100 mq
		0,25 oltre 100 mq
Operatori commerciali e spuntisti	mq	1,10
		0,80 inferiore alle 18 ore
Pubblici esercizi (bar, ristoranti, locali)	mq	0,50 fino a 30 gg
		0,30 superiore a 30 gg
Occupazioni di aree e spazi destinati a mercati	mq	0,30 operatori muniti di

	(aliquota giornaliera calcolata su 6 ore)	licenza di occupazione
		0,60 operatori spuntisti
Occupazioni per esercizio di culti ammessi dallo Stato	Esentati ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 507/1993	
Occupazioni realizzate per finalità politiche e istituzionali, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. n. 507/1993 integrato da quanto previsto dalla legge n. 160/2019	mq	Ridotta dell'80% della tariffa ordinaria: 0,42

Documento di consultazione

ALLEGATO B

TABELLA TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1 CO. 819 LETT B) – LEGGE N. 160/2019

Diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare Euro 30,00 per metro quadro. Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare Euro 0,60 per metro quadro.		
a. PUBBLICITA' PERMANENTE		
Descrizione	Tipologia	Tariffa
Ordinaria	Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo previsto dall'art. 1, co. 819, lett b) – Legge 160/2019	11,00 fino a 6 mq
		18,00 da 6 mq a 9 mq
		30,00 oltre 9 mq
Ordinaria	Pubblicità effettuata con veicoli (Per la pubblicità visiva effettuata all'interno e all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico e privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari in mq)	25,00
	Propaganda elettorale con veicoli	Ridotta del 50% della tariffa ordinaria: Euro 12,50
b. PUBBLICITA' TEMPORANEA		
Le presenti tariffe sono intese a giornata e sono ridotte del 50% se la pubblicità è effettuata da: <ul style="list-style-type: none"> - comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; - manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza. 		
Descrizione	Tipologia	Tariffa
Ordinaria	Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo previsto dall'art. 1, co. 819, lett b) – Legge 160/2019 La tariffa annuale indicata è da suddivisa per il nr. di giorni di effettiva esposizione pubblicitaria	15,00 fino a 6 mq
		20,00 da 6 mq a 9 mq
		25,00 oltre 9 mq
Ordinaria	Pubblicità fonica	7,00 per ogni impianto di diffusione

Ordinaria	Propaganda elettorale fonica	Ridotta del 50% della tariffa ordinaria: 3,50
	Volantinaggio	3,00 al giorno per ciascuna persona impegnata
c. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Le presenti tariffe sono intese a giornata e sono ridotte del 50% se la pubblicità è effettuata da: <ul style="list-style-type: none"> - comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; - manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza. 		
Base applicazione	Periodo	Tariffa
Manifesti aventi scopo di lucro per ogni foglio fino a 70 x 100	Fino a 10 gg	1,00 cad.
	Per ogni periodo successivo di gg 5 o frazione	0,40 cad.
Manifesti per annunci mortuari per le sole ditte autorizzate sul territorio comunale	Canone annuo forfettario	600,00
Manifesto per annunci mortuari relativa alle ditte non autorizzate sul territorio comunale	Fino a 10 gg	0,60 cad.
Affissione dei manifesti di elezioni politiche, o riguardanti attività comunali, o obbligatori per legge	Qualora le affissioni all'interno degli spazi delimitati con deliberazione di Giunta Comunale siano effettuate direttamente dagli interessati e senza avvalersi del servizio comunale di affissione	Esentati
	Qualora per le affissioni venga richiesto il supporto del servizio comunale	Ridotta del 50% della tariffa ordinaria: 0,50 cad.



Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160. CONFERMA TARIFFE ANNO 2026 E PROROGA DEL PAGAMENTO AL 30/04/2026.

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Striano, 02/12/2025

Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

ANGELA DE ROSA



Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160. CONFERMA TARIFFE ANNO 2026 E PROROGA DEL PAGAMENTO AL 30/04/2026.

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Striano, 02/12/2025

Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

ANGELA DE ROSA

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
GIULIO GERLI

Segretario Comunale
GIOVANNI MAZZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Striano, 02/12/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 02/12/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Striano, 02/12/2025